

News – 24/08/2020

Fiscale – Decreto Agosto: le novità sui versamenti fiscali

Tutte le novità sulla proroga delle scadenze fiscali

L'articolo 97 del nuovo Decreto Agosto ([D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#)) prevede **un'ulteriore rateizzazione per i versamenti già sospesi o prorogati dal Decreto Rilancio**. Quest'ultimo, in particolare, aveva previsto la possibilità di effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre.

Il nuovo Decreto Agosto prevede, invece, un'ulteriore rateizzazione, stabilendo che i versamenti prorogati al 16 settembre 2020 (dagli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020) possono essere effettuati in due tranches:

- il 50% delle somme oggetto di sospensione, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020, ovvero in unica soluzione il 16 settembre 2020;
- il residuo 50%, in un numero massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Inoltre, solo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), nonché per i c.d. forfettari che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, viene **prorogato al 30 aprile 2021, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto Irap**.

Il Decreto Agosto **proroga poi fino al 15 ottobre la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall'articolo 152 del DL Rilancio.

Viene, altresì, **sospesa la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020 da strutture ricettive, alberghi, campeggi e b&b, oltre che stabilimenti balneari**. La misura è estesa anche alle fiere e ai cinema e teatri, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri la sospensione, previa autorizzazione comunitaria, riguarda anche l'imposta dovuta per il 2021 e il 2022.

Infine, il nuovo Decreto **proroga l'esenzione dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020** per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili).